

COMUNI DI RAVENNA, CERVIA E RUSSI

AVVISO PUBBLICO

FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

(L. R. 24/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, deliberazione di G.R n. 1815 del 28/10/2019, Delibera Giunta Comune di Ravenna n. 673 del 10/12/2019)

Il Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato. L'accesso al contributo avviene in base ai sottoindicati requisiti tenendo conto che per la fascia Isee 0-3.000,00 sono previsti interventi di presa in carico da concordare con il Servizio Sociale Associato.

DESTINATARI E REQUISITI PER L'ACCESSO:

Sono ammessi al contributo i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea;

oppure:

Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.lgs n. 286/98 e successive modifiche;

B) Residenza nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o dell'assegnazione;

C) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata;

oppure

- titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa con esclusione della clausola della proprietà differita. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;

oppure

- assegnazione di un alloggio comunale alle seguenti condizioni:

a) contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 ("equo canone") e dalla Legge n. 359/1992 ("patti in deroga");

b) titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal comune oppure dalle società o agenzie

di cui sopra. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal Dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante.

D) valore ISEE del nucleo familiare deve essere compreso tra € 3.000,00 (valore minimo) ed € 17.154,00 (valore massimo). Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello così detto "ordinario" per le prestazioni sociali agevolate in corso di validità.

E) canone mensile di affitto, comprensivo delle rivalutazioni Istat ed escluse le spese condominiali, non superiore ad € 700,00

Sono **causa di esclusione** dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

1) Essere beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al Decreto-Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019;

2) avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per l' "emergenza abitativa" derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013 e n. 1221/2015 e da eventuali future concessioni di fondi;

3) avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per la "morosità incolpevole" di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;

4) essere assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;

5) avere la titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 197, **fatta eccezione per:**

- l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune
- la nuda proprietà di un alloggio anche al 100%
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3 c.p.c.
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso al contributo qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa fra le parti;

6) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA:

La graduatoria ha un ambito sovracomunale e comprende le domande di tutti i Comuni del Distretto socio-sanitario.

Le domande vanno collocate nella graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE.

In caso di incidenza uguale, ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.

In caso di domande con medesimo valore ISEE, ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto.

Il canone da prendere a riferimento è quello riportato nel contratto di locazione, senza le rivalutazioni Istat.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO:

Il contributo è pari ad una somma fissa pari a n. 2 mensilità, fino ad un massimo di € 1400.

L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi disponibili; ciascun Comune avrà a disposizione per i propri residenti le somme come da riparto regionale indicato nella Delibera di Giunta Regionale 1815 del 28/10/2019.

BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO:

Il beneficiario del contributo è il soggetto che ha presentato domanda di contributo.

Il contributo può essere erogato direttamente al proprietario dell'alloggio, a sanatoria del ritardo nel pagamento del canone, a fronte della sottoscrizione di un accordo fra le parti.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne anche non intestatario del contratto di locazione, purchè residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.

Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno, può essere presentata una sola domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari residenti, ciascun nucleo Isee può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio.

I requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con autocertificazione.

Il modulo è in distribuzione presso:

ACER di Ravenna _ Viale Farini 26 - tel 0544/210119 0544/210136 fax 0544/34146

Ufficio Casa

Orari di apertura al pubblico:

Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì dalle 8.30 alle 11.00,

Giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00

Sede sindacati di Ravenna

CERVIA

Ufficio Casa del Comune di Cervia –

Viale Roma 33, Tel. 0544 9793 –

Orari di apertura al pubblico:

Venerdì dalle 9,00 alle 13.00

Sedi sindacati di Cervia

RUSSI

Ufficio Casa del Comune di Russi – Via Cavour, 21 – Tel. 0544 587648

Orari di apertura al pubblico:

Martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00

Sedi sindacati di Russi

Altresì scaricabile dai seguenti siti web:

Acer di Ravenna www.acerravenna.it

Comune di Ravenna, all'indirizzo: www.comune.ra.it

Comune di Cervia: www.comunecervia.it

Comune di Russi: www.comune.russi.ra.it

LE DOMANDE, COMPLETE IN OGNI LORO PARTE, DOVRANNO ESSERE PRESENTATE:

a partire dal giorno 7 gennaio 2020 con scadenza il giorno 28 febbraio 2020 (alle ore 12,00 nel caso di consegna a mano)

E' prevista la possibilità di integrare la documentazione Isee entro e NON oltre il 31/03/2020 tenendo conto che i requisiti validi ai fini dell'ammissione della domanda in graduatoria saranno quelli indicati nella domanda presentata entro la scadenza del 28/02/2020 (se ci saranno requisiti diversi nell'Isee presentato dopo il 28/02/2020 la domanda sarà esclusa).

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE CON UNA DELLE SEGUENTI MODALITA':

- consegna diretta all'Ufficio Casa del Comune di Ravenna presso ACER in viale Farini n.26, all'Ufficio casa del Comune di Cervia, Viale Roma 33, all'Ufficio Casa del Comune di Russi – Via Cavour, 21, da parte del richiedente, firmato alla presenza di un incaricato dell'ufficio, previa identificazione della persona mediante un documento di identità oppure da parte di persona diversa dal richiedente, già sottoscritta e con allegata fotocopia di un documento di identità del richiedente stesso;
- invio per posta raccomandata RR già sottoscritta e con allegata fotocopia di un documento di identità del richiedente stesso, ad ACER-Ravenna Viale Farini, 26 – 48121 Ravenna;
- invio tramite fax al n. 0544/34146;
- invio per via telematica all'indirizzo di p.e.c. acerravenna@legalmail.it;

Le domande presentate o spedite dopo la scadenza saranno escluse.

Con la firma apposta in calce al modulo-domanda il concorrente, consapevole delle pene previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, rilascia una dichiarazione in cui attesta, in capo a sé o al nucleo di cui è parte, la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando e delle condizioni indicate nella domanda medesima, **impegnandosi a produrre, a richiesta dell'ufficio competente** e ove necessario, idonea documentazione o dichiarazione per quanto riguarda il possesso dei requisiti e delle condizioni, come previsto nel presente bando di concorso.

In particolare, per quanto concerne il possesso dei requisiti per la partecipazione, il concorrente, utilizzando la specifica parte del modulo di domanda, dovrà dichiarare nei modi e agli effetti di cui al D.P.R. 445/00 e successive integrazioni e modificazioni, che sussistono a suo favore – o a favore del componente il nucleo, titolare del contratto di locazione - i requisiti e le condizioni per l'ammissione al contributo previsti dal presente Avviso Pubblico.

ISTRUTTORIA DOMANDE E PROCEDURA DI EROGAZIONE:

Gli Uffici Casa del Comune di Ravenna, del Comune di Cervia e del Comune di Russi effettuano i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, artt. 46, 47, 71 e 72 prima dell'erogazione dei contributi e procede all'istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti.

Nel caso di valore ISEE inferiore al canone annuo, i Comuni, prima della erogazione del contributo, accertano che i **Servizi sociali** competenti siano a conoscenza dello stato di grave disagio economico - sociale del nucleo familiare.

Il richiedente, con firma in calce alla domanda, dichiara di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, **saranno eseguiti controlli** diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati controlli, da parte della **Guardia di Finanza**, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/00, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e, ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di concessione del contributo di cui alla L. 431/1998.

Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria.

Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003 : <http://www.garanteprivacy.it/>